

R.G. n. 6-1//2024

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ***Sezione Civile*
*-Procedure concorsuali-***Il Giudice**

Vista la domanda depositata in data 23/01/2024 da [REDACTED]
[REDACTED] con l'ausilio
dell'OCC in persona del Gestore [REDACTED] ai sensi dell'art. 67 e ss.
CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
esaminata la documentazione depositata;
letta la relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per procedere all'apertura della procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67, 69, e 70 CCII e la fattibilità del piano.

Prima di ogni ulteriore verifica, risulta pregiudiziale la mancanza della qualità di consumatore in capo al debitore, condizione ostativa all'accesso alla procedura in esame.

Come precisato dal ricorrente e dal Gestore, l'esposizione debitoria che si intenderebbe ristrutturare comprende anche debiti provenienti dalla pregressa attività d'impresa svolta dal ricorrente sia quale socio di [REDACTED] S.r.l., cessata e cancellata dal Registro delle imprese



il 14/02/2019, sia quale titolare di impresa individuale di consulenza informatica, cancellata il 27/12/2022.

La circostanza che attualmente il [REDACTED] sia lavoratore dipendente presso la [REDACTED] S.r.l. e che i debiti risalenti alla pregressa attività d'impresa, ormai cessata, siano - a suo dire - non prevalenti, non consente di ricomprenderlo nella nozione di consumatore.

Pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito sulla qualificabilità del debitore come consumatore in presenza di c.d. "debiti promiscui", vale a dire in parte di natura personale o consumeristica e in parte relativi all'attività imprenditoriale o professionale, ritiene questo Tribunale di non poter aderire all'interpretazione estensiva fatta propria anche dal Gestore dell'OCC e dalla giurisprudenza di merito citata nella relazione (Trib. Reggio Emilia 20/10/2022; Trib. Grosseto 22/06/2021; Trib. Trani 02/05/2023; Trib. Trani 20/04/2023), alla quale possono aggiungersi anche ulteriori pronunce (Trib. Reggio Emilia 13/02/2023; Trib. Spoleto 23/12/2022; Trib. Caltanissetta 01/06/2022).

Deve, infatti, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) CCII, per essere qualificato come consumatore il debitore deve essere una *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Per essere consumatore non è dunque rilevante il solo fatto di non svolgere all'attualità un'attività professionale/imprenditoriale ma si richiede anche l'estraneità dei debiti da ristrutturare rispetto all'attività imprenditoriale o professionale, con la conseguenza che in presenza di debiti "promiscui" resta esclusa tale qualità, senza alcuna rilevanza alla prevalenza o meno di tale debitoria (cfr. in tal senso Trib. Mantova 27/02/2023; Trib. Pistoia 13/12/2022; Trib. Ancona 11/01/2023; Trib. Rimini 15/02/2023; Trib. Treviso 07/02/2023; Trib. Genova 16/11/2022; Trib. Bologna 30/12/2022 e 27/02/2023; App. Bologna 16/06/2023 che ha peraltro riformato il provvedimento del Trib. Reggio Emilia del 13/02/2023 sopra citato).

Solo la natura consumeristica dei debiti da ristrutturare consente di accedere allo strumento di particolare favore previsto dall'art. 67 CCII per il debitore/consumatore, il cui speciale



trattamento (sottrazione al voto dei creditori, possibilità per il giudice di verificare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria solo in presenza di specifica opposizione dei creditori, etc.), non si giustifica, invece, in presenza di debiti contratti nell'attività professionale o imprenditoriale svolta. La stessa relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 14 del 2019, recante il codice della crisi, conferma tale volontà legislativa (cfr. *“Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, co.1, lett. e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali, anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale ..”*).

La stessa Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d'Appello di Firenze su alcune questioni controverse, tra le quali la definizione di consumatore, con l'ordinanza n. 22699/2023, ha precisato che la nozione di consumatore prevista dal codice della crisi è solo minimamente cambiata rispetto a quella della l. 3/2012 e risulta, pertanto, ancora attuale la pronuncia resa da Cass. n. 1869/2016 con la quale sono state date *“indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista”*.



Nel regime normativo introdotto dal codice della crisi la possibilità per un soggetto che sia, o sia stato, professionista/imprenditore di accedere alla ristrutturazione del debito con il piano del consumatore è del tutto eccezionale ed è consentita solo per le obbligazioni c.d. “civili”, completamente estranee all’ambito professionale produttivo mentre per le altre obbligazioni afferenti all’attività d’impresa, attuale o pregressa che sia, deve farsi rinvio alle disposizioni generali sulla ristrutturazione dei debiti professionali o d’impresa e dunque, in caso di impresa sotto soglia o professionista al concordato minore, ovvero alla liquidazione controllata.

Né una tale più rigorosa interpretazione appare in contrasto con la direttiva UE 2019/1023 (c.d. *Insolvency*) posto che la normativa europea non impone per il debitore che sia consumatore l’accesso ad una procedura negoziale piuttosto che liquidatoria ma si milita a raccomandare agli Stati di prevedere anche per i consumatori l’accesso all’esdebitazione per favorire il c.d. *fresh-start* o, in termini italiani, la ripartenza libero dai debiti. Il Codice della crisi è del tutto coerente con i principi della direttiva europea prevedendo diverse procedure per conseguire l’esdebitazione. Oltre alla ristrutturazione dei debiti, il consumatore che abbia debiti di natura mista può infatti conseguire l’esdebitazione con la liquidazione controllata o, se meritevole ed incapiente, con lo strumento di cui all’art. 283, salva la possibilità per l’ex-imprenditore o professionista di far ricorso al concordato minore ove ricorrano le altre condizioni.

Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente ad ammettere che una parte, affatto trascurabile, dell’esposizione debitoria di complessivo € 83.012,35, si riferisca alla pregressa attività d’impresa, tale dovendo ritenersi buona parte del debito verso Agenzia Entrate Riscossioni, come da prospetto predisposto dal Gestore in relazione alla causale del debito erariale:

tabella 1 - per cartella : carichi a ruolo, importo residuo, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica							
Cartella	Carico a ruolo	Importo residuo	Interessi di mora	Oneri di riscoss.	diritti di notifica	totale	
R 045R04520130001541365000 0	18.260,46	1.348,38	133,92	119,55		1.601,85	
R 045R04520130002888350000 0	3.370,10	1.525,20	236,74	141,79		1.903,73	
R 045R04520140000694947000 0	5.853,24	2.597,45	400,52	241,93		3.239,90	
R 045R04520150003089070000 0	240,57	163,80	32,33	15,82	3,48	215,43	
R 045R04520160000202215000 0	3.766,00	3.628,18	659,15	256,91		4.544,24	
R 045R04520160003122122000 0	237,00	161,64	25,18	11,26	3,48	201,56	
R 045R04520170001152607000 0	766,29	766,29	64,38	49,59		880,26	
R 045R04520170001580113000 0	240,57	163,80	17,86	10,94	3,48	196,08	
R 045R04520180000059239000 0	238,80	228,22	17,01	13,70		258,93	
R 045R04520200005902938000 0	203,31	203,31	3,15	12,39	5,88	224,73	
R 045R04520210006143812000 0	185,02	185,02	4,20	11,36	5,88	206,46	
THF01H800357/2023	1.543,74	1.543,74	22,82	-		1.566,56	
Totale complessivo	34.905,10	12.515,03	1.617,26	885,24	22,20	15.039,73	



tabella 3 - tipo di carico					
tipo carico	Importo residuo	Interessi di mora	Oneri di riscossione	diritti di notifica	totale
1 privato	4.633,54	836,33	342,61		5.812,48
2 priv. correlato	1.329,80	90,94	109,51	22,20	1.552,45
3 impresa	4.458,98	689,99	286,28		5.435,25
4 impr. correlato	2.092,71	-	146,84		2.239,55
Totale complessivo	12.515,03	1.617,26	885,24	22,20	15.039,73

Su un ammontare totale residuo di ca. € 15.000, ben € 7.700 ca. derivano dal mancato pagamento di diritti camerali, contributi IVS, Irap saldo ed IVA:

tabella 3 - tipo di carico dettaglio	
Etichette di riga	Importo residuo
3 impresa	4.458,98
CCIAA	288,00
contributi IVS	543,55
IRAP saldo	64,48
IVA	3.562,95
Totale complessivo	4.458,98

Peraltro, esaminando nel dettaglio il prospetto dei debiti del [redacted] come di seguito riassunto

PROSPETTO DEBITI				
CREDITORE	STIPULA	MONTANTE	RESIDUO	TIPO
Mazzoni Giovanni	12/09/2018	49.997,19	49.997,19	riconoscimento di debito
Agenzia Entrate - Riscossione	dal 2013	34.940,59	15.039,73	cartelle
CRIO Spv Il Srl (*)	20/02/2012	30.000,00	12.320,07	finanziamento personale
Cherry Bank (**)	16/01/2016	10.000,00	4.979,43	prestito personale
SORIT	02/10/2020	77,60	77,60	multa
Hera	10/07/1905	190,33	190,33	bollette
Agenzia Entrate	20/05/2023	408,00	408,00	imposte
TOTALE		125.613,71	83.012,35	

si evince che la debitoria di natura c.d. “personale, è tutt’altro che prevalente, atteso che oltre al debito verso l’Erario come sopra indicato, anche quello nei confronti del [redacted] qualificato come “riconoscimento di debito”, trova in realtà la sua origine nella pregressa attività d’impresa. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che l’attuale debito verso il [redacted] deriva dalla fideiussione prestata nei suoi confronti fino all’importo di € 48.000 a garanzia del finanziamento dallo stesso acceso per estinguere i debiti della società

S.r.l. di cui erano entrambi soci. Essendosi il [redacted] fatto carico del rimborso del finanziamento verso BPER Banca, con scrittura del 12/09/2018 il [redacted] già titolare della quota del 66,67% della società, si è impegnato a versargli la corrispondente quota del finanziamento, pari a € 41.280,25, senza tuttavia poi onorare i rimborsi rateali previsti, per il



cui recupero il [] ha poi chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento ed avviato una procedura espropriativa a carico del [] Non è dunque sostenibile che il debito verso il [] sia un debito "personale" inteso come non derivante dall'attività d'impresa.

In ogni caso, considerato che i debiti da ristrutturare non sono tutti di natura consumeristica, essendo presenti anche debiti afferenti la pregressa attività d'impresa, deve escludersi ai presenti fini la qualità di consumatore in capo al [] con conseguente inammissibilità della domanda diretta all'omologa della ristrutturazione dei debiti.

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta in data 23/01/2024 da [] [] []

Si comunichi

Forlì, 5 febbraio 2024

Il Giudice
dott. ssa Barbara Vacca

